



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 7/2/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/10/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 370,09, a titolo di "*somme anticipatamente versate*";
- gli interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; ciò anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la riduzione del costo totale del credito;
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;
- la natura *up front* delle voci reclamate dal cliente;
- la congruità dei rimborsi disposti in sede di conteggio estintivo per i costi soggetti a maturazione nel tempo;
- la circostanza che nessun costo è stato addebitato al cliente a titolo di oneri assicurativi.



Pertanto, la resistente chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente allega la comunicazione della Banca d'Italia del 4/12/2019 relativa al rimborso anticipato dei finanziamenti nel credito ai consumatori.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva, anzitutto, che la richiesta restitutiva concerne esclusivamente i costi d'istruttoria e le provvigioni all'intermediario del credito, dal momento che, lo stesso ricorrente, in sede di reclamo, riconosce l'avvenuta retrocessione della quota non maturata delle *“commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio”*, per un importo corrispondente a quello risultante dall'applicazione del criterio *pro rata temporis* a tale voce di costo.

Nel merito del ricorso, a seguito di recente ulteriore approfondimento, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che ai costi di istruttoria deve riconoscersi natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella



documentazione contrattuale in atti, e quindi rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione agli interessi.

Parimenti *up-front* devono giudicarsi le *provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito*, essendo stato il contratto stipulato nel 2016, deve tenersi conto del disposto dell'art. 128 *quater* del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria, intervenuto nel presente contratto, come attività chiaramente *up-front* in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento. Pertanto, tali commissioni sono rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento in proporzione agli interessi.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	9
rate residue		51

TAN	▶	7,95%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	85,00%
- in proporzione alla quota interessi	73,82%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Costi d'istruttoria	€ 400,00	€ 340,00 ○	€ 295,28 ●	○		€ 295,28
○	Provvigioni interm. credito	€ 35,40	€ 30,09 ○	€ 26,13 ●	○		€ 26,13
○			€ 0,00 ●	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 321,41
interessi legali						si	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 321,41, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS